

ANCHE I PRATICANTI POSSONO ADERIRE ALLA FLAT TAX PARTITE IVA

Per quel che concerne il Regime forfettario, possono godere dei benefici della flat tax anche i praticanti: infatti nuove iscrizioni ad un Ordine o ad un Collegio non determinano l'esclusione.

Così possono aderire al nuovo regime forfettario 2019, la cosiddetta flat tax al 15%, anche gli ex praticanti ora iscritti all'Albo, giacché il praticantato non costituisce causa di esclusione.

Questo è quanto precisato da un'interrogazione parlamentare sulle novità introdotte in sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto Semplificazioni (Decreto Legge n. 119/2019).

Come noto, la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha esteso il regime forfettario con flat tax al 15% a tutte le partite IVA che abbiano un importo di ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro l'anno, a prescindere dal codice ATECO di riferimento.

ESCLUSIONE DIPENDENTI

Comunque non rientrano nel regime agevolato le persone fisiche la cui attività sia esercitata in maniera prevalente nei riguardi di datori di lavoro con i quali siano in corso rapporti di lavoro, erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.



Lo scopo di queste precisazioni è quello di scongiurare la trasformazione di precedenti contratti da dipendente in contratti di collaborazione a partita IVA, in quanto maggiormente convenienti.

Al contrario i soggetti impegnati nella pratica professionale hanno la possibilità di aderire al nuovo regime forfettario.

Nello specifico, l'interrogazione parlamentare (la 5-01179/2019) aveva stabilito che nel caso in cui siano rispettate le condizioni di legge, non ci sono elementi ostativi all'accesso al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un Ordine o ad un Collegio professionale.

